REGOLAMENTO (CEE) N. 2457/72 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 1972
relativo alla sospensione dei prelievi nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71(2), in particolare l'articolo 17, seconda comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1654/72 del Consiglio, del 31 luglio 1972, che fissa le norme generali applicabili in caso di notevole aumento dei prezzi nel settore delle carni bovine (3), definisce i casi in cui i prelievi e i dazi autonomi della tariffa doganale comune possono essere sospesi ; che l'applicazione di detto regolamento non si è rivelata del tutto soddisfacente ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2324/72 del Consiglio, del 31 ottobre 1972, relativo alla sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nel settore delle carni bovine (4), per rimediare più efficacemente all'attuale situazione di penuria di dette carni nella Comunità, ha sospeso, per un determinato periodo, i dazi autonomi della tariffa doganale ;

considerando che la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune non può produrre effetto se le disposizioni attualmente vigenti possono dar luogo alla fissazione di un prelievo per l'uno o l'altro prodotto del settore delle carni bovine ; che è pertanto opportuno prevedere la sospensione dei prelievi all'importazione in questo settore per lo stesso periodo ;

considerando che non occorre determinare la durata di trasporto poiché l'applicazione delle norme concernenti la sospensione dei dazi doganali e dei prelievi è limitata nel tempo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 1654/72, per le importazioni effettuate tra il 6 novembre 1972 e il 31 gennaio 1973, i prelievi eventualmente applicabili ai prodotti menzionati in allegato sono sospesi al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

Articolo 2

Le disposizioni concernenti la durata di trasporto, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1654/72, non si applicano alle situazioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2324/72 e dell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

P. LARDINOIS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 186 del 30. 12. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 56.
(4) GU n. L 249 del 4. 11. 1972, pag. 5.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
ex 01.02 A II	a) Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura, ad eccezione di quelli di cui al presente allegato sub c) e d)	0
02.01 A II a)	b) Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate	0
ex 01.02 A II a)	c) Vitelli e vitelle destinati all'ingrasso di peso inferiore a 80 kg (1)	0
ex 01.02 A II b) 2 bb)	d) Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso di peso uguale o superiore a 220 kg ed inferiore o uguale a 300 kg (1)	0

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché alle disposizioni adottate per la sua applicazione.